



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 469

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 14 dicembre 2020

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 18

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 21

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 25

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 32

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 40

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Plenaria* . . . . . » 45

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 49

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164)* . . . . . » 50

*Plenaria* . . . . . » 50

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165)* . . . . . » 69

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)* . . . . . Pag. 70

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

*Plenaria* . . . . . Pag. 71

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 72

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

*Plenaria* . . . . . » 73

---



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Lunedì 14 dicembre 2020

### Plenaria

#### 1<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione del Senato*

COLTORTI

*Interviene, in videoconferenza, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 221 recante lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e *Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.S. (TELT)*, per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Il MINISTRO svolge la sua relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato SERRITELLA (*M5S*), il senatore SANTILLO (*M5S*), i deputati MULÈ (*FI*) e MACCANTI (*Lega*) e il senatore AIROLA (*M5S*).

Dopo due interventi sull'ordine dei lavori della senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) e del senatore AIROLA (*M5S*), ai quali risponde il PRESIDENTE, intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato GARIGLIO (*PD*), il senatore D'ARIENZO (*PD*), la senatrice PIRRO (*M5S*) e la deputata PAITA (*IV*).

Il MINISTRO svolge un intervento in sede di replica.

Interviene quindi il deputato BERGAMINI (*FI*) a cui replica ulteriormente il MINISTRO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Lunedì 14 dicembre 2020

**Plenaria**

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
PARRINI

*Interviene il vice ministro dell'interno Mauri.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sui lavori per evidenziare che l'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite è stata decisa dalla Presidenza del Senato anche sulla base di una richiesta della Commissione giustizia, come risulta anche dal resoconto sommario della seduta del 10 dicembre della 2<sup>a</sup> Commissione.

Tuttavia, tale circostanza è stata poi negata dai Capigruppo della maggioranza in Commissione giustizia, che hanno rilasciato anche dichiarazioni alla stampa in tal senso. Ritiene opportuno, pertanto, un chiarimento su tale aspetto, prima ancora di iniziare l'esame del provvedimento.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprime sorpresa rispetto al contenuto dei comunicati stampa che si sono susseguiti dopo la fine della precedente seduta della commissione giustizia; ripercorre gli eventi e i termini della discussione della precedente seduta nel corso della quale era emersa la necessità di un maggiore coinvolgimento della Commissione giustizia su una serie di provvedimenti discussi ed approvati, sebbene la materia ne implicasse il coinvolgimento, spesso senza passare dalla medesima commissione; ricorda come, in merito alla richiesta di assegnazione

in sede congiunta del decreto sicurezza, il presidente Ostellari avesse per due volte, nel corso della seduta, posto la questione senza che nessuno dei commissari presenti avesse avuto nulla da obiettare; ritiene, quindi, molto grave quello che è accaduto perché, a suo dire, accusare un presidente di Commissione di aver asseverato fatti mai accaduti è particolarmente scorretto, oltre che dal punto di vista giuridico, anche dal punto di vista della correttezza istituzionale ed integrerebbe anche gli estremi di una grave lesione del prestigio della presidenza; chiede pertanto ai commissari autori di alcuni comunicati stampa di porgere le proprie scuse nei confronti del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ripercorre lo svolgimento dei fatti della precedente seduta ricordando di aver seguito con attenzione la proposta del presidente Ostellari relativa alla possibilità di procedere ad un esame congiunto del decreto sicurezza; ricorda di aver espresso il proprio parere favorevole insieme alla senatrice Evangelista; precisa come il presidente abbia chiesto per ben due volte se vi fosse il consenso della commissione in merito alla sua proposta e nessun membro della Commissione abbia eccepito nulla nel corso della seduta, salvo poi però esprimersi polemicamente attraverso successivi comunicati stampa.

Esprime sorpresa per il fatto che, a suo dire, sarebbe la prima volta che un capogruppo della Commissione si dolga non della sottrazione di una competenza alla commissione medesima, ma della sua attribuzione; ricorda al capogruppo del Partito democratico che, se non fosse stato d'accordo con la proposta del presidente Ostellari, avrebbe dovuto segnalarlo immediatamente, nel corso della seduta medesima.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottolinea che la questione sollevata riguarda soltanto la Commissione giustizia. Sollecita quindi l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) concorda con la senatrice De Petris, tuttavia ritiene di dover precisare la propria versione dei fatti confermando che il presidente Ostellari, aveva avanzato in termini chiari la proposta della trattazione in sede riunita del decreto sicurezza, ricordando che in quel frangente, partecipando attivamente alla discussione, aveva insistito affinché venisse richiesta una deroga alla disciplina vigente che impone solo la trattazione degli affari connessi all'emergenza sanitaria COVID, affinché si potesse anche discutere il disegno di legge sulla magistratura onoraria di cui la medesima è relatrice.

Ribadisce come nessuno abbia contraddetto la proposta del presidente Ostellari; conferma la veridicità di quanto attestato nel verbale e fa altresì presente come, terminata la seduta, nessuno abbia avvicinato il Presidente per contestare quanto accaduto nel corso della seduta medesima.

Ricorda, infine, il valore legale probatorio del processo verbale.

## IN SEDE REFERENTE

(2040) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice VALENTE (PD), relatrice per la Commissione affari costituzionali, illustra il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante misure urgenti in materia di immigrazione e sicurezza, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle parti di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione, ovvero sugli articoli da 1 a 5 (nonché da 14 a 16) che costituiscono la parte più consistente del provvedimento. Segnala, tuttavia, che profili di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione si rinven- gono anche negli articoli 11 e 12.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera. Il comma 1 apporta alcune modifiche al testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera *0a*), introdotta nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulle previsioni relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro. In particolare, si prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Al riguardo sono soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.

La lettera *a*) concerne il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno. In particolare, si novella l'articolo 5 del testo unico dell'immigrazione prevedendo, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, che possano soggiornare nel territorio dello Stato (per non più di 150 giorni) gli studenti di filiazioni universitarie straniere che siano entrati regolarmente nel territorio dello Stato italiano e che siano in possesso del visto per studio, nonché della relativa dichiarazione di presenza. Si stabilisce inoltre che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

La lettera *b*) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di una serie di permessi di soggiorno, fra i quali un intervento emendativo della Camera ha ricompreso anche quelli per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie.

La lettera *c*) sopprime l'attribuzione in capo al Ministro dell'interno della competenza a limitare o vietare l'ingresso, il transito, la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di vio-

lazioni delle leggi sull'immigrazione. Tale disposizione era stata introdotta dal decreto-legge n. 53 del 2019.

La lettera *d*) sopprime le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane, nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 113 del 2020.

La lettera *e*) concerne il divieto di respingimento e di espulsione. Riscrive le disposizioni recate dall'articolo 19 del testo unico dell'immigrazione, estendendo l'ambito di applicazione del divieto. In particolare, tra i motivi di persecuzione che determinano il divieto di respingimento è stato introdotto dalla Camera anche l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Ulteriori disposizioni incidono – ampliandone il perimetro – sulla previsione circa il divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato nel quale si ritenga possa essere sottoposta a tortura. Il divieto è ora esteso a fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti. Una modifica approvata durante l'esame presso la Camera richiama altresì il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il divieto è del pari esteso a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Al fine di definire maggiormente questa dimensione (non considerata nel dispositivo del testo unico dell'immigrazione, ma presente negli orientamenti giurisprudenziali) la nuova norma prevede che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Si prevede, inoltre, che lo straniero per il quale valga il divieto di espulsione e al quale non sia accordata la protezione internazionale, ottenga un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dal questore previo parere della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) recano disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche.

La lettera *i*-bis), introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone in ordine al soggiorno di breve durata di studenti di filiazioni universitarie straniere.

Il comma 2 dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con la Convenzione di Montego Bay del 1982, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. È al contempo disposta l'esclusione per le operazioni di soccorso effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché – come specificato nel corso dell'esame presso la Camera – della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto, è prevista una multa da 10.000 a 50.000 euro (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all'articolo 83 del codice della navigazione).

Sono contestualmente oggetto di abrogazione le disposizioni inserite dal decreto-legge 53 del 2019 che prevedevano una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata nel caso di violazione del provvedimento di divieto o limitazione di ingresso, transito o sosta delle navi.

L'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novella l'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione. In particolare, prevede l'assegnabilità anche a enti del Terzo settore di beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina. Nel caso si tratti di imbarcazioni, tali enti procedono allo smaltimento.

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Con una modifica approvata dalla Camera, si prevede che l'audizione dell'interessato da parte delle commissioni territoriali possa essere disposta anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto della riservatezza dei dati. Viene poi modificata la procedura di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannata con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati e, come specificato nel corso dell'esame presso la Camera, i soggetti portatori di

esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani, vittime di tratta) sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande. A questi ultimi, inoltre, non si applica la disciplina in materia di domande manifestamente infondate.

In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni.

Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro ai quali è stata respinta la domanda di protezione internazionale.

Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale e in particolare sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro, che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, debba essere emanato dal tribunale in composizione collegiale e che la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica domanda si applichi solo in presenza di una seconda decisione di inammissibilità.

L'articolo 3 dispone in merito alle modalità del trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale, riconoscendogli, in particolare, alcune facoltà. Si prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi o cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. La durata massima del trattenimento è ridotta da 180 a 90 giorni, termine prorogabile di 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di uno Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Analoga riduzione è prevista per lo straniero detenuto in strutture carcerarie.

La norma reca, inoltre, alcune novelle al decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto «decreto accoglienza»). Nello specifico, prevede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo. Dispone, inoltre, che la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisca motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati si specifica che si tratta di richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di prima accoglienza o di accoglienza temporanea o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Si prevede altresì che ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica sia rilasciata una carta d'identità di durata triennale, valida solo sul territorio nazionale.

Un'ulteriore disposizione prevede la riduzione da 180 a 90 giorni del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale la cui identità o provenienza sia difficilmente verificabile. Tale termine è prorogabile di 30 giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui

l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Prevede inoltre un'integrazione dei casi in cui debba essere disposto il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale. Una modifica approvata dalla Camera introduce una previsione relativa ai minori stranieri, ove sussistano dubbi sull'età dichiarata.

Una norma aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera demanda a linee guida del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno, la determinazione delle modalità di verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, nonché l'adozione di idonee misure di accoglienza.

Con una novella all'articolo 14 del testo unico dell'immigrazione, si prevede che lo straniero in condizioni di trattenimento possa rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone private della libertà personale.

Infine, novellando l'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 («Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), si prevede che il Garante nazionale possa formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, qualora ravvisi la fondatezza delle istanze formulate da soggetti trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza.

L'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, modifica le disposizioni riguardanti il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI). L'inserimento nelle strutture di tale circuito viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che erano stati esclusi dal decreto-legge n. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal testo unico dell'immigrazione e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo. All'ampliamento dei destinatari corrisponde una diversificazione dei servizi del Sistema, che ora si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione. A tale fine sono apportate le necessarie modifiche sia al decreto legislativo n. 142 del 2015, sia al decreto-legge n. 416 del 1989.

Ulteriori disposizioni recano novelle alla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza. In particolare, è stabilito in 24 mesi – prorogabili fino a 36 – in luogo di 48 mesi, il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.

L'articolo 5 prevede che per i soggetti accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) siano avviati ulteriori progetti di integrazione, a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili.

Sono altresì individuate alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021. Il Piano deve prestare particolare attenzione: alla formazione linguistica che, come previsto con modifica approvata dalla Camera, deve essere finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; alla conoscenza dei diritti e doveri fondamentali sanciti nella Costituzione; all'orientamento ai servizi pubblici essenziali, come precisato dalla Camera; all'orientamento all'inserimento lavorativo. Il tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione, inoltre, può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 contiene alcune disposizioni transitorie. L'articolo 16, infine, disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), relatrice per la Commissione giustizia, riferisce sulla restante parte del provvedimento.

L'articolo 6 consente l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza; prevede che per i medesimi delitti indicati nel comma 7-*bis* che si proceda sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

L'articolo 7, intervenendo sull'articolo 131-*bis* del codice penale, limita il campo di applicazione della preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la «particolare tenuità del fatto» nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. La modifica è volta a circoscrivere la preclusione ai reati commessi non più nei confronti di «pubblico ufficiale» ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Contestualmente, la disposizione preclude sempre l'applicazione della tenuità del fatto alle ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 391-*bis* del codice penale allo scopo di inasprire il regime sanzionatorio per chiunque agevoli, nelle comunicazioni con l'esterno, il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario; la pena base diventa la reclusione da 2 a 6 anni (in luogo della reclusione da 1 a 4 anni); la pena per la fattispecie aggravata diventa la reclusione da 3 a 7 anni (in luogo della reclusione da 2 a 5 anni). È inoltre estesa l'applicabilità delle medesime pene anche al detenuto che, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comunica con altri in violazione delle prescrizioni imposte.

L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-*ter* per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al de-

tenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

L'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene tanto per la fattispecie base, consistente nella partecipazione ad una rissa, quanto per quella aggravata, che si applica quando in conseguenza della rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali.

L'articolo 11, modificando gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, amplia l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento (cosiddetto Daspo), che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati e inasprisce le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti.

L'articolo 12 implementa gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete internet, prevedendo per i *provider* l'obbligo di introdurre strumenti di filtraggio dei siti *web* segnalati come strumento per la commissione dei suddetti reati e, conseguentemente, sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, attribuendogli funzioni nell'ambito della prevenzione della tortura. Inoltre si consente al Garante di delegare l'esercizio di alcune circoscritte funzioni ai garanti territoriali, quando particolari circostanze lo richiedano, per una durata massima di 6 mesi. Infine, il mandato dell'attuale Garante è prorogato di due anni.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) auspica che, dopo quanto accaduto e dopo i chiarimenti che i gruppi hanno inteso rendere in merito alla vicenda polemica scaturita dopo la precedente seduta della Commissione giustizia, non si debbano più verificare personalizzazioni sulle questioni procedurali; auspica che in futuro ci si comporti in maniera coerente con i principi di un corretto dibattito parlamentare; ringrazia poi le relatrici per la esaustività e la completezza delle relazioni; ricorda l'importanza del dibattito in merito al decreto sicurezza anche per via delle raccomandazioni che erano pervenute da parte della presidenza della Repubblica al momento della promulgazione del decreto.

Ricorda, tuttavia, come le indicazioni della presidenza della Repubblica erano limitate solo ad alcuni aspetti mentre, a suo avviso, in questo momento il Parlamento starebbe approfittando del pretesto di procedere alle correzioni dettate per adeguarsi alle indicazioni rese dalla Presidenza della Repubblica, per introdurre tuttavia norme nuove ed estranee rispetto alle medesime suddette indicazioni.

Esprime, quindi, disappunto per il fatto che si continuino a cambiare le norme al variare delle maggioranze parlamentari con grave pregiudizio della certezza del diritto e della funzionalità del sistema giudiziario.

Il PRESIDENTE invita il senatore Caliendo a formulare le proprie considerazioni di merito in sede di discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che sia svolto un ciclo di audizioni informali.

Il PRESIDENTE, considerati i ristretti margini di tempo a disposizione per l'esame del provvedimento, invita i Gruppi a circoscrivere l'elenco di soggetti da audire. Propone inoltre di svolgere le audizioni nella giornata di domani, martedì 15 dicembre, nelle pause dei lavori dell'Assemblea. A conclusione delle audizioni, si aprirà la discussione generale.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti nella mattinata di mercoledì 16 dicembre.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene difficile organizzare lo svolgimento delle audizioni nella giornata di domani, considerati gli impegni dell'Assemblea, convocata a partire dalle ore 9,30. Inoltre, considera prematuro fissare il termine per gli emendamenti, ancora prima dello svolgimento della discussione generale: anche se la scadenza del decreto è ormai imminente, essendo prevista per il 20 dicembre, e bisogna tenere conto che l'Assemblea sarà impegnata su altri argomenti prima di passare all'esame del disegno di legge n. 2040.

Il PRESIDENTE ribadisce che, nella giornata di domani, sarà possibile svolgere le audizioni prima e dopo le sedute dell'Assemblea, o anche durante la pausa in genere prevista all'ora di pranzo.

A proposito del termine per gli emendamenti, sebbene da un punto di vista procedurale sarebbe più corretto fissarlo dopo lo svolgimento della discussione generale, ritiene che si debba tener conto dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) fa presente, in merito al dibattito sulla necessità di procedere o meno alle audizioni, come già presso la Camera dei deputati molte audizioni siano state stralciate per ragioni di tempo e ritiene, quindi, opportuno un supplemento d'istruttoria almeno presso questo ramo del Parlamento, in modo da poter recuperare le audizioni che non sono state svolte presso la camera dei deputati, evidenziando preoccupazioni per l'impatto che un provvedimento così delicato potrebbe avere sugli interessi generali del Paese.

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente di aver raggiunto un'intesa con il presidente Parrini affinché entro le 19 di oggi si indichino eventuali soggetti da audire, ed affinché le audizioni possano svolgersi nella giornata di domani sfruttando le eventuali pause dei lavori dell'Assemblea; si concorda poi nell'indicazione di due richieste di audizione per ogni Gruppo parlamentare.

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver comunicato di aver chiesto – anche su sollecitazione del Presidente della Commissione giustizia – di utilizzare per le sedute delle Commissioni riunite l’Aula del Senato, ove possibile, conferma la proposta di fissare per le ore 19 di oggi, lunedì 14 dicembre, il termine entro cui indicare i soggetti da audire, nonché l’invito a contenere l’elenco a due nominativi per Gruppo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Lunedì 14 dicembre 2020

**Plenaria**

**207<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del Presidente**

Il PRESIDENTE informa di aver rappresentato alla Presidenza del Senato – come preannunciato nella seduta di giovedì 10 dicembre – le proprie perplessità circa l’assegnazione del disegno di legge n. 2040, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, il cosiddetto decreto sicurezza, alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, in sede referente.

Sebbene il Presidente non abbia ritenuto di modificare il proprio orientamento, ribadisce il convincimento che tale decisione contrasti con la prassi costante al riguardo e leda le prerogative della Commissione affari costituzionali, soprattutto considerato il precedente dei due decreti sicurezza – decreto-legge n. 113 del 2018 e decreto-legge n. 53 del 2019 – adottati dal precedente Governo, entrambi assegnati esclusivamente alla Commissione affari costituzionali.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) riferisce sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riferiti al disegno di legge in titolo e pro-

pone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) annuncia l'astensione del proprio Gruppo dalla votazione.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. Del resto, la valutazione è complessivamente negativa sul testo del provvedimento e sulle modalità e i tempi con cui è stato esaminato al Senato. A suo avviso, il Governo ha emanato ancora una volta un articolato di difficile comprensione e poco efficace, mentre sarebbe stato preferibile disporre un «anno bianco» fiscale, con la sospensione del pagamento di tasse e tributi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalle commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1000/3000/413 (testo 2) [id. a 21.0.1 (testo 2) e 21.0.2 (testo 2)], parere non ostativo pur rilevando che, con riferimento al decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo introdotto, in materia di trasferimenti ai comuni delle isole minori, sarebbe opportuno un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Lunedì 14 dicembre 2020

### Plenaria

#### 210<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
OSTELLARI

*Interviene il vice ministro dell'interno Mauri.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente OSTELLARI prende atto del fatto che sulla base di quanto emerso dall'indicazione dei Capigruppo non vi è un accordo circa la possibilità che il disegno di legge in titolo prosegua l'esame in sede deliberante, pertanto ricorda come l'*iter* rimarrà, a norma di regolamento, quello della sede referente.

La senatrice D'ANGELO (M5S) nella sua veste di relatore del provvedimento e Capogruppo del Movimento 5 Stelle, interviene sull'ordine dei lavori chiedendo che d'ora in poi qualsiasi istanza procedurale venga formalizzata e messa ai voti per evitare il ripetersi di quanto accaduto nella seduta della scorsa settimana; ricorda poi, esprimendosi in merito al disegno di legge sulla tutela degli animali, la necessità di interloquire con il Ministero per i necessari approfondimenti.

In merito al provvedimento in titolo ritiene invece necessario approfondire alcuni aspetti in particolare quelli relativi alle conseguenze che

tale disegno di legge potrebbe avere sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e pertanto chiede tempo per il necessario supplemento d'istruttoria.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprime sorpresa e disappunto sul fatto che si torni ancora sulla polemica innescata dalla seduta della scorsa settimana dopo che la vicepresidente della Commissione, senatrice Evangelista, ha fornito la ricostruzione dello svolgimento dei fatti dinanzi alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite; quindi esprime sorpresa per le dichiarazioni della Capogruppo D'Angelo ed invita tutti i commissari a mantenere un certo livello di attenzione durante lo svolgimento dei lavori proprio al fine di evitare spiacevoli malintesi come quelli conseguenti alla seduta della scorsa settimana.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) contesta l'intervento del senatore Pillon, che a suo dire, non sarebbe proceduralmente corretto in quanto in replica al suo intervento che era solo sull'ordine dei lavori.

Insiste nella sua richiesta nei confronti della Presidenza, affinché in futuro ogni passaggio procedurale venga sempre preceduto da una votazione espressa.

Il PRESIDENTE auspica che non si verifichino più in futuro episodi simili a quelli verificatosi nella scorsa settimana; respinge, tuttavia, la richiesta della senatrice D'Angelo ricordando di aver sempre agito correttamente nel rispetto delle norme regolamentari; ricorda inoltre che le istanze procedurali devono essere messe voti solo nel caso in cui vi siano delle obiezioni in merito ma qualora vi sia il consenso di tutti circa una proposta procedurale non è necessaria alcuna votazione; invita pertanto tutti i Commissari a guardare avanti senza più tornare con toni polemicici sulla vicenda ormai trascorsa.

Propone allora di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge proponendo un termine breve di massimo sette giorni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) propone la riapertura di un termine per emendamenti almeno fino al 15 gennaio dal momento che, per via delle scadenze lavorative e della pausa natalizia, non avrebbe senso la riapertura del termine per un intervallo di tempo più breve.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) concorda con la proposta del senatore Grasso esprimendo contrarietà ad una riapertura del termine per un periodo breve per esempio di soli sette giorni.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprime invece il proprio favore rispetto alla proposta di una riapertura dei termini per un breve periodo.

Il PRESIDENTE prende atto che il Capogruppo di Fratelli d'Italia chiede una riapertura dei termini non oltre i sette giorni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) insiste per la concessione di un termine più ampio (almeno fino a 15 gennaio).

Il senatore BALBONI (*FdI*) argomenta meglio la propria richiesta facendo notare come tutti gli emendamenti al «Decreto Ristori» che riguardavano quella medesima materia siano stati bocciati; insiste pertanto nell'accoglimento della richiesta di riapertura dei termini al massimo per sette giorni facendo presente come si riuscirebbe comunque ad esaminare gli emendamenti prima della scadenza natalizia.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) insiste sulla richiesta di apertura dei termini fino al 15 gennaio.

Il presidente OSTELLARI, preso atto che non vi è accordo sulla questione tra i Capigruppo propone che si proceda ad una votazione sulla questione nella seduta di domani alle 18 o al termine dei lavori dell'Assemblea, preso atto dell'impossibilità di procedere subito ad una votazione sulla questione stante l'assenza forzata e loro non imputabile, dei senatori del Gruppo di Forza Italia.

La Commissione concorda.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) fa presente al Presidente la necessità di fissare un termine per gli emendamenti per il disegno di legge di riforma del processo civile (Atto Senato 1662); eventualmente propone alla commissione ed al presidente un termine alla data del 15 gennaio, con la necessità di una richiesta alla presidenza del Senato di trattare l'argomento in deroga alle disposizioni che impongono solo la trattazione di affari legislativi connessi all'emergenza COVID.

Il PRESIDENTE fa presente come non si possa fissare un termine per emendamenti per un disegno di legge che non sia stato ancora calendarizzato.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ricorda l'importanza della materia strettamente connessa al rilancio economico del Paese, sottolineando l'importanza tra corretto funzionamento della giustizia e sviluppo economico del sistema Paese, come nelle intenzioni del piano *Recovery Fund*.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), vista l'importanza della materia, chiede al Presidente che si proceda con apposita richiesta alla Presidenza del Senato come già fatto in occasione del disegno di legge sulla magistratura onoraria e del disegno di legge sulla malattia dei professionisti;

chiede, quindi, che si agisca di conseguenza affinché possa trattarsi anche questo affare in deroga alle disposizioni emergenziali vigenti.

Il PRESIDENTE propone allora che anche questa questione procedurale venga votata nella seduta di domani.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) interviene ricordando l'importanza della materia della riforma del processo civile, tuttavia non concorda con l'esigenza di una calendarizzazione di un disegno di legge i cui contenuti sono ancora tutti da determinare e pertanto raccomanda la necessità che prima si concluda la fase della discussione e solo dopo si fissi un termine per gli emendamenti; contesta inoltre la connessione e il collegamento tra la riforma del processo civile ed il *Recovery fund*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente OSTELLARI comunica che un'ulteriore seduta della Commissione giustizia è convocata per domani, martedì 15 dicembre, alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea se successivo.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Lunedì 14 dicembre 2020

**Plenaria****99<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore DESSÌ (*M5S*), relatore, dà conto, per i profili di competenza, del disegno di legge, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche ad alcuni articoli del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il provvedimento in esame, come evidenzia, peraltro, la relazione illustrativa, discende dalla straordinaria necessità e urgenza di chiarire alcuni profili afferenti la previgente disciplina dell'immigrazione, della pro-

tezione internazionale e delle politiche di integrazione, in particolare tenendo conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e cercando di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali della legislazione pregressa che avevano generato difficoltà applicative, recependo in particolare le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019 (cosiddetto «decreto sicurezza-bis»).

Senza entrare nel dettaglio di tutti i contenuti del provvedimento, il relatore si limita ad evidenziare, con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, relativo a disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, come il comma 1, lettera *a*), preveda che rifiuto o revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. La norma, in particolare, novella l'articolo 5, comma 6, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di consentire – fra l'altro – il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», con ciò ripristinando il richiamo esplicito a tali obblighi abrogato dal citato decreto-legge n. 113 del 2018. In proposito, il relatore ricorda come la stessa Corte costituzionale, in una sua pronuncia del 2019, abbia affermato che il sistema della protezione dello straniero in Italia sia articolato su tre livelli, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Le prime due forme di protezione, in particolare, trovano fonte diretta nelle normative internazionali ed europee, rispettivamente nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722 del 1954, la protezione sussidiaria nella direttiva 2011/95/UE.

Lo stesso articolo 1, al comma 1, lettera *c*), sopprime l'attribuzione, già prevista in capo al Ministro dell'interno, della competenza a limitare o vietare l'ingresso, il transito, la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione. La norma, in particolare, abroga l'articolo 11, comma 1-*ter*, del già richiamato Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, introdotto con il decreto-legge n. 53 del 2018, in base al quale il Ministro dell'Interno può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale – salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale – per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero quando si concretizzino le condizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (cosiddetta Convenzione di Montego Bay del dicembre 1982), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione. Il relatore ricorda che l'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*) della

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare considera come «pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato» costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave sia impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero. La soppressione prevista da tale norma è peraltro correlata alle modifiche e integrazioni disposte dall'articolo 1, comma 2, di cui si dirà a breve.

L'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento e di espulsione, recando una complessiva riformulazione dell'articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico secondo la quale, difformemente da quanto previsto dal decreto-legge n. 113 del 2018, non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, in piena applicazione dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Il divieto è del pari esteso dal decreto-legge a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una «violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare» – a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di protezione della salute nel rispetto della già richiamata Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000.

L'articolo 1, comma 2, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, prevedendo, in particolare, che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Al contempo viene peraltro disposta l'esclusione per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare. Le indicazioni sono emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo. Fra le Convenzioni internazionali sul diritto del mare si ricordano la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (cosiddetta Convenzione S.A.R) del 1979, che obbliga gli Stati contraenti a dividere, sulla base di accordi regionali, il mare in

zione di propria competenza S.A.R. (soccorso e salvataggio), la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS), adottata a Londra il 12 novembre 1974, che obbliga il comandante di una nave che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, a procedere con tutta rapidità all'assistenza e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 che dispone, fra l'altro, che ogni Stato esiga che il comandante di una nave che batte la sua bandiera presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. L'articolo 1, comma 2, peraltro, prevede che tali misure si attuino fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000, in vigore dal gennaio 2004.

L'articolo 3, comma 1 e comma 4, lettera *a*), infine, dispone in merito alle modalità del trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà. Si prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi (o cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri). Si diminuisce la durata massima del trattenimento (a novanta giorni, termine prorogabile di trenta giorni se lo straniero sia cittadino di Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Alla luce di quanto esposto, il relatore propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il presidente PETROCELLI apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente, in via preliminare, che le ragioni sottostanti alla modifica della pregressa disciplina sull'immigrazione, risalente solo all'anno 2018, è esclusivamente politica: si tratta, in effetti, di un vero proprio «scambio» tra le due forze che compongono l'attuale maggioranza di Governo.

Questo perché, ad esaminare obiettivamente il provvedimento in argomento, secondo l'oratore, non esiste una sola ragione che giustifichi la modifica proposta, visto che la vera e propria emergenza che, in questo momento, interessa il Paese è quella della pandemia.

Peraltro, l'oratore fa notare che la stessa Presidente del Senato, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, ha prescritto che l'Istituzione parlamentare e, quindi, anche le Commissioni permanenti, debbano concentrare l'attività legislativa nella trattazione delle materie collegate all'emergenza Covid.

Riesce ancor più difficile, poi, comprendere come una parte della maggioranza, la più numerosa, si riprometta di cambiare delle disposizioni sostanziali che, solamente alcuni mesi fa, aveva convintamente adottato.

Il senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*) – dopo aver ricordato che, solitamente, il Gruppo M5S ha sempre mostrato una particolare attenzione nel disaminare, in passato, i criteri oggettivi di necessità e di urgenza dei decreti-legge – stigmatizza la pretestuosità del provvedimento in esame, dove, a titolo di esempio, si modifica la nozione di «condizioni di salute» con la più rarefatta e generica «condizioni psicofisiche», relativamente alla immissione di immigrati nel territorio nazionale.

Constata come il decreto in esame sia volto, in realtà, ad agevolare l'entrata illegale nel Paese, quando, invece, persiste ancora l'incresciosa situazione dei pescatori italiani reclusi arbitrariamente e forzatamente in Libia.

Conclude rilevando criticamente che la ragion d'essere del provvedimento in discussione non risiede affatto in uno stato di urgenza, bensì in una transazione politica in seno alla maggioranza.

Il PRESIDENTE, non rilevando ulteriori interventi, dichiara conclusa la discussione generale ed invita i Commissari a svolgere eventuali dichiarazioni di voto.

Il senatore URSO (*FdI*), nell'esprimere convintamente il voto contrario della propria parte politica, concorda con i precedenti interventi sul fatto evidente che, con il decreto-legge in questione, ci si trova di fronte ad uno scambio tra le due componenti principali della compagine di maggioranza.

Peraltro, la parte più corposa delle disposizioni sostanziali che ora si vogliono modificare, furono approvate, tali e quali, dal Gruppo M5S, che ha mutato avviso inopinatamente e in maniera radicale.

Il senatore AIMI (*FIBP-UDC*), in piena sintonia con quanto affermato finora dai colleghi dell'opposizione ed esprimendo il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza, tiene a precisare che, nel merito, non si sta disputando dell'opportunità di accordare protezione internazionale a soggetti che fuggono da guerre o conflitti armati, fattispecie che, come è pacifico, è da tutti riconosciuta suscettibile di salvaguardia.

Ciò che, invece, risulta molto discutibile è se l'Italia possa permettersi, proprio nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, l'accoglienza in sicurezza di un numero indiscriminato di immigrati provenienti dall'Africa.

Peraltro, conclude l'oratore, in una situazione che vede il Paese in preda ad una grave crisi economica, generata proprio dall'epidemia, che richiederà una ingente quantità di risorse finanziarie per l'auspicabile ripresa del sistema produttivo, situazione che non consente affatto di sostenere anche l'onere della sussistenza dei suddetti immigrati, il cui costo annuale ammonta a circa 5 miliardi di euro.

*La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,30.*

Il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'ordine dei lavori per stigmatizzare l'atteggiamento del Presidente, il quale aveva prospettato la possibilità che la Commissione stessa potesse rimanere in seduta nonostante i contemporanei lavori dell'Aula legislativa.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), sempre sull'ordine dei lavori, chiede una ulteriore sospensione dell'esame del provvedimento in questione, in attesa delle determinazioni delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, che detengono la sede primaria del medesimo.

Il presidente PETROCELLI, non ritenendo accoglibile tale richiesta, invita il collega Iwobi a svolgere la sua dichiarazione di voto.

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) interviene, quindi, per dichiarazione di voto, rimarcando la netta contrarietà del proprio Gruppo di appartenenza al provvedimento in discussione. A suo giudizio, infatti, il disegno di legge in esame rischia di ledere fondamentali principi di sicurezza nazionale, eccedendo i contenuti di cui all'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea e snaturando il sistema di protezione umanitaria previsto a livello nazionale. Il rischio insito nelle nuove disposizioni è quello che esse possano ingenerare false speranze in milioni di cittadini africani, inducendoli ad attraversare in modo irregolare e tramite precari mezzi di trasporto il Mediterraneo nell'illusione di poter ottenere un titolo di soggiorno legale per la loro permanenza in Europa.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle, ritenendo che l'Atto Senato in titolo ripristini una adeguata tutela dei diritti di tutti coloro che fuggono da terribili realtà di guerra.

La senatrice PACIFICO (*Misto*) palesa il voto contrario del Gruppo Misto.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire il presidente PETROCELLI, previa verifica del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2040**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

espresso apprezzamento per l'intento sotteso al provvedimento, correlato alla necessità di chiarire alcuni profili afferenti la previgente disciplina dell'immigrazione, della protezione internazionale e delle politiche di integrazione;

esaminate in particolare le modifiche introdotte al Testo unico sull'immigrazione in materia di permesso di soggiorno, controlli di frontiera e applicazione del divieto di respingimento ed espulsione, in relazione all'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato italiano;

esaminate altresì le modifiche introdotte alla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, finalizzate anche alla salvaguardia degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme internazionali ed europee in materia di diritto di asilo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Lunedì 14 dicembre 2020

**Plenaria**

**219<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (n. 222)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il presidente relatore D'ALFONSO (*PD*) informa che è pervenuto un nuovo Allegato 1 allo schema di decreto in esame, che verrà messo a disposizione dei senatori. Chiarisce quindi che tale aggiornamento si è reso necessario per il progressivo deposito dei bilanci 2019 delle imprese, che è avvenuto in epoca successiva alla redazione del testo originario.

Prende atto la Commissione.

In considerazione della grande rilevanza dell'atto in discussione chiede poi alla rappresentante del Governo se sia possibile disporre di ulteriori due giorni, dopo quelli aggiuntivi già concessi, per l'espressione del parere e concludere così la procedura entro giovedì 16 dicembre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara la disponibilità del Governo in tal senso.

Prende atto la Commissione.

Il presidente relatore D'ALFONSO (*PD*) presenta e illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. Si sofferma in particolare sulle osservazioni nn. 1, 6, 10 e 11, dando conto delle motivazioni sottese a tali proposte.

Si apre il dibattito.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), riservandosi di intervenire in maniera più compiuta in un momento successivo, sottolinea la delicatezza del tema ed evidenzia alcuni punti critici del provvedimento. In particolare segnala la necessità di definire con puntualità gli obiettivi, le modalità e la durata dell'intervento dello Stato, attraverso Cassa depositi e prestiti, nell'economia di mercato e sollecita una riflessione sul tema della strategicità delle imprese, auspicando che solo quelle realmente tali siano oggetto di specifico sostegno.

Il senatore FENU (*M5S*) giudica indispensabile assicurare al Parlamento un ruolo di controllo sull'utilizzo delle risorse impiegate, al fine di evitare le esperienze del passato, che molto spesso non hanno portato a iniziative economicamente vincenti: esprime quindi apprezzamento per l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata al punto 11.

Il presidente relatore D'ALFONSO (*PD*) auspica che la Commissione adotti un parere largamente condiviso e si dichiara disponibile ad accogliere eventuali suggerimenti e osservazioni che dovessero pervenire dai Gruppi, di maggioranza e di opposizione. Rileva peraltro che il tema è di interesse comune visto che gli effetti della misura in discussione si dispiegheranno anche nel corso dei prossimi anni e nelle prossime legislature, a prescindere dal colore politico dei Governi in carica.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura una approfondita valutazione del parere presentato.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) ritiene che il provvedimento sia caratterizzato da luci e ombre e manifesta in particolare perplessità sulle modalità di emissione delle obbligazioni. Preannunciando l'intenzione di integrare il suo intervento nel prosieguo del dibattito, auspica infine che le critiche che emergeranno verranno tenute in debito conto dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore D'ALFONSO (*PD*) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (n. 203)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il relatore FENU (*M5S*) richiama i principali aspetti della relazione introduttiva svolta nel corso della seduta del 2 dicembre e si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito. Preannuncia tuttavia l'intenzione di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame, non ravvisando particolari rilievi tecnici.

Infine chiede alla rappresentante del Governo un'ulteriore proroga del termine per l'espressione del parere, attualmente previsto per oggi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde favorevolmente alla richiesta del relatore, evidenziando che il parere potrà essere reso negli stessi termini temporali previsti per l'Atto del Governo n. 222, quindi non oltre giovedì 16 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE, alla luce della disponibilità del Governo su entrambi gli atti in esame, propone di sconvocare la seduta di domani, martedì 15 dicembre, e di convocarne due ulteriori, entrambe alle ore 9, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, l'una dedicata alle valutazioni di pareri e l'altra alla votazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE*

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo e che sono convocate due ulteriori sedute, entrambe alle ore 9, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre.

Prende atto la commissione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 222**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto in esame dà attuazione all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) che prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

– il Patrimonio Destinato previsto dal citato articolo 27 costituisce uno strumento di sostegno a favore delle società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro;

– le scelte di investimento del Patrimonio Destinato devono tenere in considerazione l'incidenza dell'investimento con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

– il Patrimonio Destinato è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP.

– l'intervento in esame si inserisce nel più ampio quadro di misure volte a sostenere la liquidità delle imprese, principalmente contenute nel decreto-legge Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) che ha predisposto misure di accesso al credito per le imprese anche nella forma di garanzie statali e nel citato decreto-legge Rilancio (n. 34 del 2020) che contiene uno specifico *set* di misure di supporto al capitale. Tali misure sono state ulteriormente specificate e ampliate con il decreto-legge Agosto (n. 104 del 2020). Si inserisce inoltre nel progetto di ripresa e resilienza finanziato anche con le risorse europee per restituire al sistema economico la capacità di produrre e di creare ricchezza;

– l'articolo 26 del decreto Rilancio istituisce il cosiddetto Fondo Patrimonio Piccole e Medie Imprese, affidato a Invitalia, finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito subordinato di nuova emissione.

– l'articolo 27, comma 5 non fornisce un elenco esaustivo e specifico delle operazioni che possono essere fatte a valere sul Patrimonio Destinato. Specifica che, in via preferenziale, il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

– lo schema di decreto dispone due differenti operatività del Patrimonio Destinato:

a) la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato adottato in seguito all'emergenza COVID-1: nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;

b) la seconda, una operatività a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato;

– Il Patrimonio Destinato si rivolge specificamente ad imprese le cui dimensioni implicano necessariamente un'organizzazione aziendale e di gestione tale da qualificarle come destinatarie degli indirizzi in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) L'articolo 3 disciplina i requisiti di accesso comuni a tutte le misure di intervento del Patrimonio Destinato e in particolare prevede che il beneficiario autocertifichi la regolarità fiscale e contributiva, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016, (codice dei contratti pubblici). Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e cioè 5.000 euro e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Si tratta di disposizione che si riferiscono a qualsiasi impresa operi in forza di un contratto con la pubblica amministrazione.

Valuti il Governo l'opportunità di inserire una soglia più alta (ad esempio 50.000 euro), che appare più in linea con la dimensione delle imprese interessate dal provvedimento; ovvero, alternativa, dare rilievo alla

facoltà assegnata all'impresa di formulare l'impegno a regolarizzare la posizione entro un termine prestabilito: diversamente si pone il rischio che la condizione di irregolarità impedisca alle imprese l'accesso all'operatività del Patrimonio destinato.

2) Lo schema di decreto fa riferimento al 1° gennaio 2020 relativo agli strumenti del Patrimonio Destinato esclusivamente in relazione al prestito obbligazionario subordinato: appare opportuno per coordinamento e omogeneità eliminare tale riferimento all'articolo 12 comma 1, lettera a)

Equiparando le condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati rispetto agli altri strumenti nell'ambito del *Temporary Framework*.

3) Per quanto riguarda l'effettuazione degli interventi l'articolo 15, comma 1 prevede che gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Titolo sono effettuati secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: tale previsione, in linea con la finalità complessive potrebbe non collimare con le esigenze di interventi verso imprese in temporaneo squilibrio cui indirizzare risorse, anche senza rispettare le priorità indicate: valuti il Governo l'opportunità di escludere gli interventi previsti all'articolo 24 dal novero di quelli indicati nell'articolo 15.

4) Gli interventi previsti nell'articolo 23, comma 2, sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote di OICR che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, e i cui obiettivi e politica di investimento sono coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalità di intervento dello stesso. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere che tali interventi siano effettuati anche in via indiretta tramite SGR controllate da CDP: in tal modo, CDP potrebbe affidarli ad operatori specializzati, da essa controllati, con adeguata conoscenza del mercato di riferimento e in grado di realizzarli concretamente.

5) La formulazione dell'articolo 24 dello schema di decreto ministeriale non specifica nulla in merito al rispetto del requisito della regolarità contributiva e fiscale che le imprese oggetto di operazioni di ristrutturazione devono possedere. Pertanto, vale anche per le predette imprese il requisito che vale per tutte le altre.

Tuttavia, proprio per la loro natura e per le condizioni economico-finanziarie in cui si trovano nel contesto dato, è ragionevole ritenere che tali imprese non soddisfino tale requisito al momento dell'intervento del Patrimonio Destinato.

Si propone, pertanto, per poter concretamente applicare tale operatività e per evitare il rischio che l'articolo 24 dello schema di decreto ministeriale resti inapplicato, l'inserimento del comma proposto, in merito al requisito della regolarità contributiva e fiscale che può essere rispettato entro un anno dalla data di erogazione dell'intervento, appare necessario. Valuti Il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 24 aggiungendo il

seguinte comma 7: «Per gli interventi di cui al presente articolo, il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), può essere soddisfatto dall'impresa richiedente entro e non oltre 12 mesi dalla data di erogazione dell'intervento»

6) Per assicurare al testo la massima chiarezza normativa e evitare interpretazioni non univoche, in un contesto operativo caratterizzato da tempestività e efficacia allo stesso tempo, valuti il Governo di specificare la disposizione dell'articolo 25, rispetto all'operatività istruttoria del Patrimonio Destinato, valuti il governo l'opportunità di premettere il seguente periodo «Il Patrimonio Destinato opera quanto più possibile secondo criteri oggettivi basati sulla tempestività e completezza delle richieste a tal fine....»

7) In merito alla risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato e il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato come sanzione per la non veridicità delle dichiarazioni autocertificate, tenuto conto che l'articolo 27 del decreto legge n. 34 demanda al decreto ministeriale l'individuazione del recesso in deroga agli articoli 2437 e ss. del codice civile, valuti il governo l'opportunità di modificare l'articolo 27, comma 7 aggiungendo in fine «anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile».

8) In merito all'articolo 28, atteso che i controlli sulle imprese beneficiarie costituiscono un presidio ineludibile in particolare per i controlli antimafia, si suggerisce di introdurre una modifica che tenga conto dell'efficacia dei controlli *ex post* per una percentuale non inferiore al 20 per cento del totale delle imprese beneficiarie. Articolo 28, comma 1: «Il Regolamento del Patrimonio Destinato definisce un sistema di controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per tutta la durata del contratto, garantendo una copertura annuale pari ad almeno il 20 per cento del totale delle imprese beneficiarie».

9) L'articolo 41, comma 3, attua la disposizione del decreto legge 34, comma 12, «In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale». La disposizione appare motivata dalla esigenza di specificare che il parametro della diligenza professionale sia invocabile solo all'interno della gestione del P. D. come normato dall'articolo 27. Una diversa interpretazione renderebbe la disposizione ultronea rimanendo impregiudicato e indiscusso tale concetto per l'azione amministrativa di CDP.

Viceversa l'articolo 41 comma 3, specifica che il rispetto delle disposizioni del decreto-legge, del decreto ministeriale e del regolamento concorrono a definire l'adempimento dell'obbligo professionale, ma non ne esauriscono la latitudine: così facendo si prefigura il rischio che tale indicazione possa indirettamente appesantire la procedura amministrativa a detrimento della celerità di esame in capo alla Cassa depositi e prestiti.

La Commissione suggerisce di modificare il testo specificando che il rispetto delle norme del decreto-legge, del decreto e del regolamento, costituiscano un parametro prioritario e fondamentale nella valutazione

della diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma 12, del decreto-legge.

10) Valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto inserendo una disposizione che definisca le modalità di adeguamento degli statuti delle società oggetto degli interventi del Patrimonio destinato al fine di garantire l'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo nonché l'impegno a raggiungere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale, inclusi i dirigenti, entro la fine del periodo di investimento del Patrimonio Rilancio, in particolare riducendo e gradualmente eliminando le disparità nel sistema retributivo, predisponendo a tal fine le condizioni affinché sia possibile un meccanismo di monitoraggio degli impegni presi.

11) Valuti il Governo l'opportunità di individuare modalità volte a garantire l'effettivo coinvolgimento del Parlamento nella definizione degli specifici obiettivi di sviluppo da perseguire mediante interventi del Patrimonio Destinato, in modo tale da assicurare la massima condivisione delle logiche ispiratrici di detti interventi.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

Lunedì 14 dicembre 2020

**Plenaria****170<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, per una maggiore speditezza dei lavori, si potrà preliminarmente incardinare il disegno di legge n. 2040, per poi procedere all'esame degli Atti del Governo previsti dal calendario.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) esprime la sua contrarietà all'anticipazione dell'esame del disegno di legge n. 2040 rispetto agli Atti del Governo.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) si associa al senatore Mallegni, chiedendo che la proposta di inversione dell'ordine del giorno sia posta in votazione.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ricorda che i lavori delle Commissioni permanenti sono caratterizzati da informalità e che si è sempre proceduto ad invertire l'ordine del giorno, quando ciò era funzionale all'economia dei lavori.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) afferma che in passato l'opposizione ha concorso a garantire il numero legale, ma in questo caso è compito della maggioranza farlo e l'opposizione non concorda con l'inversione dell'ordine del giorno e chiede una sospensione della seduta.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che non sia stato nemmeno chiaramente spiegato per quale motivo si intenda esaminare il disegno di legge n. 2040 prima degli atti del Governo.

Il PRESIDENTE osserva che non è necessario sospendere la seduta, essendo stato, nel frattempo, raggiunto il numero legale necessario ad iniziare l'esame degli atti del Governo.

La senatrice LUPO (*M5S*) osserva che quello dell'opposizione è un comportamento ostruzionistico, volto ad intralciare i lavori della Commissione.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritiene che sia del tutto evidente che sussistono problemi all'interno della maggioranza e certo non solo all'interno della Commissione.

Con l'occasione lamenta l'insufficienza dei collegamenti ferroviari tra Firenze e Roma, osservando che il numero eccessivamente scarso dei treni comporta pericolosi assembramenti nelle stazioni ferroviarie.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla lamentela del senatore Mallegni, affermando di essere arrivato in ritardo alla seduta della Commissione proprio a causa della mancanza di treni.

Stigmatizza poi il fatto che, a suo dire, le audizioni sull'atto del Governo n. 221 siano state utilizzate con la finalità politica di rimettere in discussione la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, distogliendole dalla loro finalità istituzionale che è esclusivamente quella di consentire un approfondimento del contenuto dello schema di contratto di programma tra MIT, FS e TELT.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (n. 70)**

(Esame e rinvio)

Il relatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*) ritiene necessario procedere all'audizione del candidato prima di esprimere il parere sulla proposta di nomina.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*), CORTI (*L-SP-PSd'Az*), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) e il relatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*), il PRESIDENTE comunica che, analogamente a quanto avvenuto per le altre proposte di nomina di Presidenti delle Autorità di sistema portuale all'esame della Commissione, si procederà all'audizione del candidato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di nomina del dottor Mario Sommariva a Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale (n. 71)**

(Esame e rinvio)

Il relatore ASTORRE (*PD*) dà conto della procedura di nomina e del *curriculum* del candidato, di cui sottolinea le competenze.

Il PRESIDENTE propone di procedere all’audizione del candidato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

**Proposta di nomina del dottor Sergio Prete a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (n. 72)**

(Esame e rinvio)

La relatrice VONO (*IV-PSI*) dà conto della procedura di nomina e del *curriculum* del candidato, di cui sottolinea le competenze.

Il PRESIDENTE propone di procedere all’audizione del candidato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO (*M5S*) illustra il provvedimento in esame evidenziando che le disposizioni che riguardano temi di interesse per la competenza della 8<sup>a</sup> Commissione sono contenute negli articoli 1, 1-*bis* e 12.

Per quanto riguarda l’articolo 1, segnala in particolare il comma 2, con il quale viene modificata la disciplina del Testo unico dell’immigrazione relativa alla limitazione e al divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale.

Le norme introdotte dispongono che – ferme restando le competenze in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi per motivi di ordine pubblico, sicurezza della navigazione e protezione dell’ambiente

marino, attribuite dall'articolo 83 del codice della navigazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – il Ministro dell'interno, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione di Montego Bay del 1982, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

Il potere di intervento del Ministro dell'interno è esercitato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso che siano immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni emesse dalla competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo.

Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, oltre alla reclusione fino a due anni già prevista dall'articolo 1102 del codice della navigazione per l'inosservanza del già citato articolo 83, viene applicata una multa da 10.000 a 50.000 euro.

In base alle disposizioni previgenti sulla materia, che erano state introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019 con novelle agli articoli 11 e 12 del Testo unico sull'immigrazione ora abrogate dal comma 1, lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1 del testo in esame, i poteri di introdurre limitazioni o divieti alla navigazione erano attribuiti al Ministro dell'interno in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza e riguardavano anche l'ingresso delle navi nelle acque territoriali, oltre che il transito o la sosta. Il presupposto per il loro esercizio erano comunque i motivi di ordine pubblico e sicurezza ma il richiamo alla Convenzione di Montego Bay non si riferiva alla conformità alle previsioni dell'intera Convenzione, come nel testo del decreto-legge in esame, ma alla possibilità che venissero introdotte restrizioni o divieti qualora ricorressero le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*), di tale Convenzione, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione in vigore. Non era presente il riferimento al carattere preventivo dell'informazione al Presidente del Consiglio e non erano previste eccezioni nel caso di operazioni di soccorso né il richiamo agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali. La sanzione amministrativa per le violazioni compiute era fissata in un importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro ed erano previste la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata.

Per quanto riguarda gli altri articoli di interesse per la Commissione, l'articolo 1-*bis*, nel prevedere la possibilità di affidare anche ad enti del Terzo settore i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina, stabilisce che nel

caso in cui si tratti di imbarcazioni tali enti provvedano allo smaltimento con oneri a proprio carico, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 12, al fine di rafforzare gli interventi per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti commessi attraverso l'utilizzo della rete *internet*, prevede che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, cioè il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, formi un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete *internet* di uno o più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.

Su richiesta della Direzione centrale per i servizi antidroga, il Servizio di polizia postale provvede ad inserire nell'elenco e a notificare ai fornitori di connettività alla rete *internet* i siti *web* per i quali, entro sette giorni, debba essere inibito l'accesso attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al contrasto dei reati di pedopornografia e pedofilia.

Per la violazione degli obblighi dei fornitori di rete viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, con esclusione della possibilità di pagamento in misura ridotta. All'accertamento della violazione provvede il Servizio di polizia postale, mentre la effettiva irrogazione delle sanzioni spetta agli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento in esame è calendarizzato in Aula già nella settimana corrente e che la Commissione dovrà dunque rendere il parere sui profili di competenza alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> nella seduta già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Lunedì 14 dicembre 2020

**Plenaria**

**151<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *SULLA SCOMPARSA DEL CONSIGLIERE PARLAMENTARE GIANCARLO SALONE*

Il presidente VALLARDI informa della scomparsa del dottor Giancarlo Salone, già capo dell'Ufficio di Segreteria della Commissione agricoltura, e ne ricorda le grandi capacità professionali e le qualità umane, riconosciute da tutti i componenti della Commissione. Esprime pertanto le più sentite condoglianze alla famiglia.

La Commissione tutta si associa.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 208)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che l'atto è stato assegnato alla Commissione con la riserva che il parere parlamentare potesse essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Poiché tale intesa non risulta ancora trasmessa, nella seduta odierna non si potrà procedere alla fase della votazione, tenuto conto della riserva formulata dalla Presidenza del Senato all'atto del deferimento dello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 209)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che l'atto è stato assegnato alla Commissione con la riserva che il parere parlamentare potesse essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Poiché tale intesa non risulta ancora trasmessa, nella seduta odierna non si potrà procedere alla fase della votazione, tenuto conto della riserva formulata dalla Presidenza del Senato all'atto del deferimento dello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 211)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che l'atto è stato assegnato alla Commissione con la riserva che il parere parlamentare potesse essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Poiché tale intesa non risulta ancora trasmessa, nella seduta odierna non si potrà procedere alla fase della votazione, tenuto conto della riserva formulata dalla Presidenza del Senato all'atto del deferimento dello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 212)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che l'atto è stato assegnato alla Commissione con la riserva che il parere parlamentare potesse essere espresso solo dopo la trasmissione da parte del Governo dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Poiché tale intesa non risulta ancora trasmessa, nella seduta odierna non si potrà procedere alla fase della votazione, tenuto conto della riserva formulata dalla Presidenza del Senato all'atto del deferimento dello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 232)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione del provvedimento. Fa presente che il termine per l'espressione del parere scade il 22 dicembre 2020. Cede quindi la parola al relatore per la presentazione del parere.

Il relatore TARICCO (*PD*) propone l'espressione di un parere favorevole. Ricorda infatti che per la ripartizione delle risorse assegnate al Ministero con lo schema di decreto in esame è stata avviata una apposita procedura di selezione e che il Governo ha nominato una Commissione tecnica esterna, incaricata di valutare i progetti presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2031) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione illustrativa.

Fa presente che nelle Commissioni di merito 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite, che due giorni fa hanno concluso l'esame del decreto-legge n. 137/2020, è stato approvato, tra gli altri, un emendamento del Governo diretto a recepire integralmente le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Lunedì 14 dicembre 2020

### Sottocommissione per i pareri

41<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GIROTTO

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite:*

**(2040)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Lunedì 14 dicembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 164**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,10*

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (ATTO N. 569)*

### **Plenaria**

**187<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il vice ministro della salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute (n. 202)**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazione sull'Atto del Governo n. 202; parere favorevole sull'Atto del Governo n. 205; parere favorevole con condizione e osservazioni sull'Atto del Governo n. 206; parere favorevole con osservazioni sull'Atto del Governo n. 210.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

La PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha comunicato lo scioglimento della riserva a suo tempo formulata in riferimento all'esame degli atti in titolo, stante l'avvenuta trasmissione dei testi ufficiali delle intese in sede di Conferenza Stato-Regioni. Dà quindi la parola alla relatrice.

La relatrice BOLDRINI (*PD*) illustra gli schemi di parere pubblicati in allegato, inviati in precedenza a tutti i componenti della Commissione: favorevole, con osservazione, sull'atto del Governo n. 202; favorevole sull'atto del Governo 205; favorevole, con condizione e osservazioni, sull'atto del Governo n. 206; favorevole, con osservazioni, sull'atto del Governo n. 210.

Sottolinea che, nella formulazione delle osservazioni, si è tenuto conto delle proposte avanzate dalla senatrice Cantù, dei pronunciamenti in sede consultiva della Commissione agricoltura e della Commissione politiche dell'Unione Europea e dei rilievi tecnici del Servizio studi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione positiva su ciascuno degli schemi di parere illustrati.

Si passa alla votazione dello schema di parere sull'atto del Governo n. 202.

Previa verifica del numero legale per deliberare, non essendovi richieste d'intervento per dichiarazione di voto, lo schema di parere anzidetto è posto ai voti e approvato.

Si passa alla votazione dello schema di parere sull'atto del Governo n. 205.

Presente il numero legale per deliberare, registrata l'assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, lo schema di parere in questione è posto ai voti e approvato.

Si passa alla votazione dello schema di parere sull'atto del Governo n. 206.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) interviene per dichiarazione di voto, sottolineando che quest'ultima è riferita formalmente all'atto del Governo n. 206 ma è da intendersi nella sostanza valevole anche per gli altri atti oggetto di esame congiunto. Rileva che quanto proposto dalla relattrice, pur non accogliendo *in toto* i contributi proposti, è sicuramente migliorativo del testo confezionato dal Governo. Ritiene che lo schema di parere, se considerato espressione di una politica dei piccoli passi, possa essere meritevole di apprezzamento. Auspica che i controlli e le correlate sanzioni diventino una costante prioritaria in sede di novella legislativa, tale da rendere più conveniente produrre nel rispetto della salute del consumatore, dell'ambiente e dell'interesse della collettività: occorre rendere antieconomico produrre al sotto degli standard, così da innalzare tutta la cosiddetta filiera agroalimentare a livelli di eccellenza. Sottolinea che per addivenire ad un sistema di *rating* completo è necessario un salto motivazionale molto elevato, ma contemporaneamente dichiara di essere consapevole che non si dispone ancora di una struttura pronta per l'implementazione e la gestione. Evidenzia, al riguardo, che la fase della post pandemia sarebbe un'occasione unica per risorse e cambio di mentalità e che la decretazione legislativa attuativa del regolamento europeo 625 poteva già essere veicolo idoneo al superamento delle inadeguatezze del sistema di valutazione di cui all'articolo 224-*bis* del decreto-legge n. 34. Ancora una volta, a suo avviso, si dimostra di non prendere in considerazione l'opportunità che deriverebbe dal recepire globalmente l'impianto del disegno di legge n. 1660 a sua prima firma, quale espressione sistemica dei correttivi complessivamente necessari in materia di programmazione, prevenzione, valutazione e controlli nell'intera filiera: è necessario investire in sanità pubblica veterinaria, agendo su un capitale umano appropriatamente e puntualmente formato e supportato.

Rimarca che quello della formazione e dell'educazione è un tema che intende promuovere in ogni sede utile.

Tanto premesso, pur esprimendo apprezzamento per quanto oggetto di recepimento, dichiara voto di astensione.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) plaude all'impegno profuso dalla relattrice per tenere insieme tutti gli spunti migliorativi, ma paventa che così facendo si sia confezionato un testo di difficile attuazione. Si associa alle considerazioni della senatrice Cantù sul tema della formazione. Osserva che nella maggioranza sembra fare difetto un *idem sentire* su molte questioni cruciali, come quella relativa alla politica vaccinale per il COVID-19. Dichiara voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Presente il numero legale per deliberare, registrata l'assenza di altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, lo schema di parere sull'atto del Governo n. 206 è posto ai voti e approvato.

Si passa infine alla votazione dello schema di parere sull'atto del Governo n. 210.

Presente il numero legale per deliberare, non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, lo schema di parere sull'atto del Governo in questione è posto ai voti e approvato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

*(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione, che si compone di 16 articoli, risponde all'esigenza di dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in riferimento al decreto-legge n. 113 del 2018 e al decreto-legge n. 53 del 2019.

Quanto agli aspetti di competenza della Commissione, segnala che se ne rinviengono in alcune disposizioni degli articoli da 1 a 4, nonché nell'articolo 13.

Passa quindi a illustrare le suddette disposizioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di un ulteriore novero di permessi. Novellando l'articolo 6 del Testo unico dell'immigrazione, si introduce il comma *1-bis*), che ammette – ove ne ricorrano i requisiti – la conversione dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro, in modo da ricomprenservi, tra gli altri, il soggiorno per cure mediche di stranieri che versino in gravi condizioni psico-fisiche o soffrano di gravi patologie.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*) estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento e di espulsione. Modificando le disposizioni recate dall'articolo 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) del Testo unico dell'immigrazione, si prevede il divieto di espulsione per fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti.

Il divieto è del pari stabilito in presenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una «violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare» – a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e si-

curezza pubblica, di protezione della salute. La lettera *e*) in esame reca ulteriori novelle all'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione, in materia di espulsione. Si prevede che lo straniero, per il quale valga il divieto di espulsione ed al quale non sia accordata la protezione internazionale, ottenga un permesso di soggiorno per «protezione speciale». Questa tipologia di permesso è disciplinato dall'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, è rinnovabile e consente di svolgere attività lavorativa. Infine è previsto il divieto di espulsione anche di coloro che versano in «gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie». Invariata rimane la previsione dell'accertamento di tali condizioni di salute mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, valido solo nel territorio nazionale, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute.

L'articolo 1, comma 1, lettera *i*), concerne il permesso di soggiorno per cure mediche. Novellando l'articolo 36 del Testo unico dell'immigrazione, si stabilisce che tale permesso, di durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico e rinnovabile finché durino le necessità terapeutiche documentate, consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Il comma 1, lettere *a*) e *b*), modifica la disciplina della procedura di esame prioritario e quella di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, recata, rispettivamente, dagli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, che vengono entrambi riformulati. Con le modifiche al comma 6 dell'articolo 28-*bis* i minori stranieri non accompagnati sono esclusi dall'applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 28-*bis*, così come i richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il comma 1, lettera *e*) interviene sulla fase decisoria della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ed in particolare nell'ipotesi di non accoglimento della domanda. La disposizione in esame, modificando il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, raddoppia la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale portandola da un anno a due anni. Qualora la domanda di protezione internazionale avanzata da un minorenne non venga accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, la commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

L'articolo 3 dispone in merito alle modalità del trattenimento dello straniero in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale. Viene diminuita la durata massima del trattenimento (a novanta giorni, termine prorogabile di trenta giorni se lo straniero sia cittadino di Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri); analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie. In particolare, il comma 1 dispone che lo straniero sia trattenuto in un centro o in una struttura presso i quali siano comunque assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Il comma 2, lettera *b-bis*) demanda a linee guida del Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, la determinazione delle modalità di verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità e l'adozione di idonee misure di accoglienza. Questa lettera novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, introducendovi un nuovo comma *4-ter*, relativo alle misure di prima accoglienza. Si dispone che, espletati i primi adempimenti (identificazione, verbalizzazione delle domande di asilo presentate, accertamento delle condizioni di salute), il richiedente sia trasferito nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Il trasferimento è disposto in via prioritaria ove si pongano «specifiche esigenze di vulnerabilità».

L'articolo 4 riforma le disposizioni riguardanti il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con la definizione del nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI). L'inserimento nelle strutture di tale circuito viene previsto, nei limiti dei posti disponibili, oltre che per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, anche per i richiedenti la protezione internazionale, nonché per i titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU in materia di immigrazione e per i neomaggiorenni affidati ai servizi sociali. All'ampliamento della platea dei destinatari corrisponde una diversificazione dei servizi del Sistema, che ora si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione.

La funzione di soccorso e prima assistenza, nonché le operazioni di identificazione dei migranti, sono svolte nei centri di prima accoglienza (CPA) o Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA). Con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, si specificano le funzioni distinguendo le strutture destinate a svolgerle, prevedendo in particolare che: le funzioni di prima assistenza siano assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee; le procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgano presso i c.d. punti di crisi (*hotspot*).

In tali centri, si devono tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi. Una volta espletate le operazioni da svolgere, il richie-

dente la protezione internazionale è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Si aggiunge inoltre un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie di vulnerabilità.

In merito alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari, il provvedimento in esame dispone: la necessità di assicurare nei centri adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno; la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale.

Rispetto al quadro normativo finora vigente, vengono introdotte due novità principali: la prima consiste nell'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di accoglienza, che oltre ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati comprende anche: i richiedenti la protezione internazionale (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva); i titolari dei permessi di soggiorno «per protezione speciale» e «per cure mediche»; gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età. Inoltre, è stata aggiunta una disposizione in base alla quale l'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno per protezione sociale avviene secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili. Viene in particolare richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul. È altresì previsto che le modalità di accoglienza siano collegate con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.

La seconda novità relativa al sistema di accoglienza riguarda l'articolazione dei servizi prestati – nell'ambito dei progetti degli enti locali finalizzati all'accoglienza – in due tipologie: servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, riguardanti prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale; servizi di secondo livello, cui accedono tutte le altre categorie di beneficiari del sistema, che già accedono ai servizi previsti al primo livello: si tratta di servizi aggiuntivi, finalizzati all'integrazione, che comprendono l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

L'articolo 13, infine, reca alcune modifiche alla disciplina relativa al Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tra l'altro, l'articolo in esame prevede che il Garante nazionale possa delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, non-

ché ai centri di permanenza per i rimpatri, quando particolari circostanze lo richiedano.

Si apre la discussione generale.

La senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, visti i numeri registrati alla Camera nelle votazioni, ha creato perplessità anche in seno alla maggioranza.

Dopo aver ricordato i risultati, a suo avviso rimarchevoli, raggiunti grazie ai «decreti Salvini», in termini di contenimento dell'immigrazione illegale, osserva che il provvedimento in esame, che arriva in un momento molto delicato per la vita del Paese, vuole in sostanza dare mano libera alle organizzazioni non governative.

Deplora che in questa fase drammatica la priorità del Governo sia quella di aumentare in maniera esponenziale il numero dei permessi di soggiorno per gli immigrati, ampliando il novero dei motivi legittimanti la concessione e prevedendo la convertibilità di essi in permessi per lavoro.

Sottolinea, inoltre, che il decreto-legge in conversione favorisce la stabilizzazione dei ricercatori stranieri in Italia, mentre ben altro trattamento è riservato ai ricercatori italiani all'estero. Evidenzia che questi ultimi, che reputa un fiore all'occhiello per il Paese, avrebbero potuto contribuire in maniera determinante alla lotta contro il Covid, se posti in condizione di rientrare.

Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che il provvedimento in esame ha reso più agevole la permanenza in Italia degli stranieri che lamentano problemi di salute e paventa che tale innovazione possa essere utilizzata come un *escamotage*. Più in generale, ritiene che con l'intervento in esame il Governo abbia inteso favorire un accesso sfrenato e incontrollabile di clandestini nel Paese: ad esempio, è stato ridotto il termine per il procedimento di concessione della cittadinanza, e si è introdotto il divieto di espulsione nei confronti dei soggetti che paventino discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Conclude rilevando che non è certo questo il momento più opportuno per approvare un provvedimento di questo tipo: gli italiani continuano a subire pesanti limitazioni delle proprie libertà e aumentano continuamente le file dei cittadini alle mense degli enti caritatevoli. Ricorda che i parlamentari sono stati eletti per rappresentare i cittadini, sostenendo e tutelando *in primis* i loro interessi.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), premesso che il provvedimento in esame va ben oltre le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica, sottolinea che per la sua parte politica il salvataggio delle persone in pericolo è un valore, ma invita al contempo a considerare che l'immigrazione rappresenta un tema aperto e delicato, con numerose sfaccettature giuridiche e sociali, da approcciare con sensibilità e umanità: è

un fenomeno che deve essere gestito in maniera non utopistica, tenendo conto delle risorse a disposizione, vieppiù in questa fase emergenziale.

Ritiene che occorrerebbe, con responsabilità, contrastare l'immigrazione illegale di massa attraverso una gestione controllata del fenomeno migratorio, anche al fine di dare maggiore dignità a coloro che entrano nel Paese e più tutela ai cittadini italiani.

Reputa che le scelte compiute da questa maggioranza, una parte della quale le appare assai ondivaga, siano figlie di una visione scollegata dalla realtà e foriere di gravi conseguenze, mentre l'idea della sua parte politica è sempre stata quella di un'immigrazione gestita e controllata, che assicuri il benessere e il rispetto dei diritti, sia dei cittadini italiani che dei migranti.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, dichiara di condividere alcune norme inserite nel provvedimento in esame, ad esempio in materia di divieto di accesso ad alcuni luoghi pubblici per determinati soggetti e in tema di contrasto del traffico di stupefacenti via Internet. A tale ultimo riguardo, ricorda che, a causa della condizione di precarietà generata dall'immigrazione clandestina, la percentuale di reati commessi da migranti, in particolare per quanto concerne lo spaccio di droga, è assai consistente.

Sottolinea la perdurante assenza di misure di sostegno concreto dell'Italia da parte degli altri Paesi e delle istituzioni europee, per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, e segnala che sarebbe necessario investire più risorse nella cooperazione internazionale, per una maggiore tutela dei diritti e per lo sviluppo economico nei Paesi da cui proviene la maggior parte dei migranti. Al riguardo, rileva che l'attenzione della politica e dei mezzi di informazione appare troppo sbilanciata sulle organizzazioni che operano nel cosiddetto salvataggio in mare, mentre si trascura il lavoro svolto da migliaia di volontari nei Paesi di origine dei migranti.

Dal punto di vista dei contenuti, ritiene che il provvedimento in esame presenti le seguenti criticità: mancanza di una visione strategica; ampliamento estremo delle casistiche per il rilascio del permesso di soggiorno; soppressione del riferimento al 30 novembre per la programmazione dei flussi, col rischio di superamento dei limiti vigenti e dell'apertura di uno spazio di libertà decisionale totalmente incontrollata; macchinosità del meccanismo di concessione dei permessi, esposto all'intervento discrezionale dei magistrati, con la possibilità di un'infinità di contenziosi e con l'aggravante della reintroduzione della collegialità sulle controversie di primo grado; abrogazione della norma che prevedeva l'immediata esecutività delle decisioni delle commissioni territoriali; aumento degli oneri procedurali a carico delle commissioni territoriali; previsione di una moltitudine di nuovi servizi, di cui non godono neanche i cittadini italiani, senza alcuna copertura economica; rinascita del sistema d'accoglienza secondo il modello SPRAR, con la nuova denominazione SAI, a suo giudizio costoso, inefficace, inefficiente; insufficienza dei Centri di permanenza per il rimpatrio (attualmente ridotti a 7).

La PRESIDENTE avverte che, alla luce del calendario dell'Assemblea, occorrerà rendere il parere entro la giornata di domani.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che si garantisca un tempo adeguato per il dibattito.

I senatori Raffaella Fiormaria MARIN (*L-SP-PSd'Az*) e DORIA (*L-SP-PSd'Az*) annunciano fin da ora la propria iscrizione a parlare nell'ambito del dibattito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani è anticipata alle ore 8,15.

Prende atto la Commissione.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

La PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte lo scorso 10 dicembre sull'affare assegnato sull'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti (n. 621), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occasione delle successive audizioni riguardanti tale argomento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 202**

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

viste le osservazioni espresse dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare e dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato,

preso atto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 dicembre 2020,

esprime parere favorevole,

con la seguente osservazione:

nell'articolo 1, comma 4, sul piano redazionale, appare necessario indicare la corretta successione delle lettere dell'elenco numerato: manca, in detto elenco, l'inserimento della lettera *e*).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205**

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

viste le osservazioni espresse dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare e dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato,

preso atto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 dicembre 2020,

esprime parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 206**

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

viste le osservazioni espresse dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare e dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato,

preso atto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 dicembre 2020,

esprime parere favorevole,

con la seguente condizione:

sia modificato l'articolo 2, comma 7, prevedendo che il Ministero della difesa sia l'Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotti nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei relativi contingenti impiegati nelle missioni internazionali, e inserendo, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le competenze e le attribuzioni del Servizio sanitario della Guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture nella disponibilità del medesimo Corpo»;

e con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 1, lett. a), occorrerebbe introdurre, dopo le parole: «relative alle indicazioni nutrizionali», le seguenti parole «con ripercussioni sulla salute», in modo da rendere più chiara la distinzione di competenze sul controllo dell'etichettatura fra aspetti con valenza sanitaria e merceologica con riferimento al comma 2; conseguentemente, al comma 2, lett. a) dello stesso articolo, dopo le parole: «comprese le norme di etichettatura» occorrerebbe introdurre le seguenti: «tranne quelle riferibili al comma 1, lettera a)»;

2. all'articolo 7, occorrerebbe:

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «la stessa abbia caratteristiche tali da non consentire la ripetizione delle analisi, in funzione» con le seguenti: «si sia in presenza di prodotti con vita commerciale residua tale da non permettere la ripetizione delle analisi microbiologiche anche in funzione», al fine di introdurre un primo distinguo nella sostanziale differenza fra le problematiche connesse ad un controllo di tipo chimico rispetto a quelle di tipo microbiologico;

b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «l'operatore» con le seguenti: «con almeno 24 ore di preavviso le parti interessate»;

c) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Tale deroga è applicabile anche in casi di tossinfezione alimentare. Il motivo del mancato preavviso deve essere riportato e giustificato nel verbale di prelievo. Le analisi saranno avviate appena possibile.». Tale modifica permette di favorire una migliore focalizzazione delle casistiche possibili;

d) al comma 5, sostituire: «all'operatore» con: «alle parti interessate»;

e) al comma 6, per definire in maniera più puntuale l'*iter* per la richiesta e i passaggi formali della controperizia, sostituire le parole da: «all'Autorità competente, a proprie spese» fino alla fine del comma con i seguenti periodi: «all'Autorità competente con comunicazione trasmessa tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sette giorni dalla notifica dell'esito. Nel caso la controperizia debba coinvolgere il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato l'analisi, prova o diagnosi, la richiesta è trasmessa dall'Autorità competente al Laboratorio Ufficiale tramite posta elettronica certificata. La controperizia consiste in un accesso delle parti interessate e degli esperti di parte qualificati eventualmente individuati, ai documenti in possesso dell'Autorità competente e/o del Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi, relativi al campione e alla prova oggetto di controperizia; resta esclusa dall'accesso la documentazione relativa ai metodi di analisi e prova e alla gestione del laboratorio, già oggetto di valutazione favorevole da parte dell'Organismo di Accreditamento. L'Autorità competente di concerto con il Laboratorio Ufficiale comunica all'operatore che ha richiesto la controperizia, tramite posta elettronica certificata, il luogo, la data e l'ora in cui sarà possibile l'accesso alla documentazione. Successivamente all'accesso agli atti, l'operatore che ha richiesto la controperizia trasmette una relazione all'Autorità competente; alla stessa è possibile allegare le risultanze dell'analisi di parte, eventualmente fatta eseguire a proprie spese sull'aliquota b) di cui al punto 2 dell'allegato 1. L'analisi di parte sarà effettuata da un laboratorio di fiducia degli interessati e mai coincidente con un Laboratorio Ufficiale di cui al successivo articolo 9. In base alle risultanze della controperizia, l'Autorità competente predisponde una relazione con le sue valutazioni e la trasmette all'operatore che ha richiesto la controperizia e per conoscenza al Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle caratteristiche dell'alimento e della sua vita commerciale residua.»;

3. all'articolo 8, occorrerebbe:

a) al comma 1, inserire dopo le parole: «L'operatore» le seguenti: «che ha richiesto la controperizia» e dopo le parole: «trenta giorni dalla richiesta» le seguenti: «trasmettendo l'esito della valutazione della documentazione alle parti interessate, all'Autorità competente e al Laboratorio Ufficiale che ha effettuato l'analisi di prima istanza.» Tali modifiche

permettono di precisare meglio la gestione dell'*iter* per la richiesta della controperizia;

b) alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «Il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi, custode dell'aliquota di cui all'allegato 1, punto 2, lettera d) provvede ad inviarla all'Istituto Superiore di Sanità o al Laboratorio Ufficiale dove verrà effettuata l'analisi di controversia.»;

c) aggiungere alla fine del comma 3 le seguenti parole: «preferibilmente coincidente con il Laboratorio Nazionale di Riferimento o con il Centro Nazionale di Referenza competente per l'analisi, prova o diagnosi da effettuare e comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi. Di tale circostanza è data comunicazione, per mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, contestualmente all'esito della valutazione documentale; in tal caso il pagamento del medesimo importo dovuto all'Istituto Superiore di Sanità sarà fatto a favore del Laboratorio Ufficiale che effettuerà l'analisi, prova o diagnosi di controversia.» Con tali modifiche si forniscono precisazioni sulla gestione dell'espletamento delle analisi relative alla controversia;

d) al comma 4, alle parole: «all'operatore» aggiungere le seguenti: «che ha richiesto la controversia»; aggiungere altresì alla fine del comma il seguente periodo: «Se l'analisi è effettuata da un altro Laboratorio Ufficiale, questi trasmette all'Istituto Superiore di Sanità gli esiti delle analisi, non appena disponibili.»;

e) al comma 5, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «e al Laboratorio Ufficiale che ha eseguito l'analisi di prima istanza»;

f) al fine di precisare la peculiarità dei controlli microbiologici su prodotti deperibili, riscrivere il comma 6 come di seguito indicato: «Per le analisi, prove o diagnosi microbiologiche, in caso di alimenti con vita commerciale residua non superiore a 120 giorni a decorrere dalla data di campionamento, fatto salvo il caso dell'analisi unica e non ripetibile di cui all'articolo 7, comma 2 lettera a) del presente decreto, tenuto conto dei tempi tecnici per l'effettuazione degli esami in funzione dell'attendibilità dei risultati, la procedura di analisi di controversia, per gli esiti non conformi, di cui al precedente comma 1, è attivata dalle parti interessate, se ritenuto opportuno, successivamente o contestualmente alla controperizia documentale, a proprie spese e con l'assistenza di propri esperti di parte qualificati, presso il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi. La richiesta deve pervenire all'Autorità competente e al Laboratorio Ufficiale in tempo utile per permettere al laboratorio di fissare e comunicare tramite posta elettronica certificata, con almeno 24 ore di preavviso, il luogo, la data e l'ora dell'avvio della analisi di controversia ed iniziarla sul prodotto che non abbia superato il termine della vita commerciale. Alla richiesta sarà allegata la ricevuta di avvenuto pagamento, pari a quanto previsto per l'analisi di controversia dall'Istituto Superiore di Sanità. L'operatore, in caso di esito non favorevole della analisi di con-

troversia, può richiedere la controversia documentale, nei modi e nei tempi descritti ai precedenti comma 1 e 2.»;

4. all'allegato 1, al punto 2, occorrerebbe sostituire le parole da «di cui all'articolo 7 e del presente decreto» fino alla fine del medesimo punto 2 con le seguenti: «di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, il campione ufficiale sarà suddiviso in più aliquote omogenee fra loro, di cui:

a) un'aliquota da utilizzare per la prima analisi;

b) un'aliquota a disposizione dell'operatore, su sua richiesta, per consentirgli l'effettuazione di un esame "di parte" presso un laboratorio di sua fiducia (nell'ambito della controperizia) Tale aliquota non viene prelevata in caso di espressa rinuncia dell'operatore da riportarsi nel verbale di prelievo.

c) Un'aliquota per consentire, in caso di controversia, l'esecuzione, a spese delle parti interessate, di altre analisi, prove o diagnosi presso l'Istituto Superiore di Sanità o altro Laboratorio Ufficiale come previsto all'articolo 8. Tale aliquota è sufficiente a garantire il diritto alla difesa in ogni grado di giudizio. Tale aliquota non viene prelevata se l'operatore non richiede l'aliquota b).

L'aliquota di cui alla lettera b) viene consegnata, al momento del prelievo, all'operatore o ad un suo rappresentante, corredata da una copia del verbale anche in forma dematerializzata. Le altre aliquote andranno inviate al Laboratorio Ufficiale che esegue l'analisi di prima istanza. Copia del verbale andrà inviata al produttore, se soggetto diverso dall'operatore presso il quale è stato condotto il campionamento.

L'aliquota c) sarà trasmessa all'Istituto Superiore di Sanità in caso di richiesta di analisi di controversia.

Sarà comunque conservata dal laboratorio fino a chiusura delle attività di analisi, prova e diagnosi in caso di esito favorevole. Superato tale termine il laboratorio può disporre della aliquota.

Ciascuna aliquota, confezionata singolarmente, sarà costituita da quantità idonee all'espletamento degli accertamenti richiesti e dal numero corretto di unità campionarie, ove previste.»;

5. all'allegato 1, al punto 3, occorrerebbe sostituire le parole da: «Autorità competente che ha effettuato» fino alla fine della lettera c) con le seguenti: «a) l'Autorità Competente che ha effettuato il prelievo; b) la data del prelievo; c) la natura del campione prelevato; d) il codice di identificazione univoco del verbale di prelevamento; e) la firma del prelevatore e del presenziante per l'operatore al campionamento.» Al medesimo punto 3, ultimo periodo, occorrerebbe sostituire le parole: «rispettando le temperature previste» con le seguenti: «nel più breve tempo possibile e comunque secondo quanto indicato da disposizioni specifiche e rispettando le temperature previste»;

6. all'allegato 1, al punto, 4, occorrerebbe integrare le ivi previste informazioni minime del verbale di prelevamento con le seguenti: lotto e data di scadenza o termine minimo di conservazione del prodotto; infor-

mazioni necessarie perché si possa ottemperare in modo corretto e completo ai debiti informativi relativi a ciascun campione, richiesti dall’Autorità competente regionale, dal Ministero della Salute o da specifiche disposizioni europee inclusi i codici punto di prelievo e/o codici ATECO;

7. si valuti l’opportunità di modificare il testo in aderenza alle osservazioni della Commissione agricoltura, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 210**

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

viste le osservazioni espresse dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare e dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato,

preso atto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 dicembre 2020,

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) nell'articolo 8, comma 1, alinea, dello schema, appare opportuno esplicitare che la «richiesta dell'operatore» si riferisce all'effettuazione del controllo con determinate modalità temporali e non all'applicazione della tariffa;

2) con riferimento all'articolo 12 e all'articolo 13, concernenti le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe, rispettivamente, da parte del Ministero della salute e da parte delle aziende sanitarie locali, si rileva che non vengono definite le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe relative alla sezione 5 dell'allegato 1 (inerenti all'attività di esportazione);

3) nell'articolo 14, che disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, facendo riferimento esclusivamente agli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, occorrerebbe definire in termini espliciti la destinazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui alle sezioni 3, 4 e 5 del medesimo allegato 1 (tariffe relative a depositi, navi ed esportazioni);

4) nell'articolo 15, che disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dalle aziende sanitarie locali, facendo riferimento esclusivamente a quelle dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e alla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10 (fissata nella sezione 1 dell'allegato 3), occorrerebbe definire in termini espliciti la destinazione degli introiti derivanti dalle tariffe di cui alla sezione 9 dell'allegato 2 (tariffe per le ispezioni relative alla macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o ad animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta), considerato che tali tariffe non sono menzionate neanche tra le fattispecie escluse dal riparto;

5) nell'articolo 18, sembra preferibile, per la procedura relativa ai decreti ministeriali ivi previsti, sostituire il riferimento ad un parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il riferimento ad un'intesa (sancita dalla stessa Conferenza), considerato anche che sullo schema di decreto legislativo in esame la Conferenza sancisce l'intesa ai sensi della disciplina di delega e che la necessità di un parere favorevole precluderebbe la procedura sostitutiva (prevista dall'ordinamento, in via generale, per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa);

6) sotto il profilo redazionale: nella premessa dello schema di decreto, occorrerebbe sostituire il riferimento alla previgente figura di «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con il riferimento all'attuale figura di «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»; nell'articolo 1 dello schema, occorrerebbe correggere i richiami interni posti dai commi 7 e 8; nel comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 4, il riferimento alla «sezione 3» dovrebbe essere sostituito con il riferimento alla «sezione 4»; nel comma 7 dell'articolo 6, il riferimento alle «tariffe del presente comma» dovrebbe essere sostituito dal riferimento ai casi in cui, ai sensi del medesimo articolo 6, trovino applicazione le tariffe di cui alla sezione 6, Tabella A, dell'allegato 2; nell'articolo 7, comma 4, la locuzione «abbattuta nei piani di controllo» dovrebbe essere sostituita dalle parole «abbattuti nei piani di controllo»; nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e in due passaggi del comma 2, primo periodo, dell'articolo 10, occorrerebbero alcune correzioni nella formulazione letterale; il comma 9 dell'articolo 13 dovrebbe richiamare il comma 16, anziché il comma 13, del precedente articolo 6; occorrerebbe rivedere la numerazione dei commi dell'articolo 15; l'ultimo comma del medesimo articolo 15 dovrebbe richiamare il comma 16, anziché il comma 13, del precedente articolo 6; il comma 5 dell'articolo 16 dovrebbe richiamare il precedente articolo 15, comma 2, lettera *d*) (anziché l'articolo 1, comma 2, lettera *d*)); il comma 7 dello stesso articolo 16 dovrebbe richiamare il modulo 5 dell'allegato 6 (anziché il modulo 6 dell'allegato 5); nell'articolo 18, comma 1, il riferimento al capo VI del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere integrato con il riferimento al titolo II (nel cui ambito è collocato il medesimo capo VI);

7) si valuti l'opportunità di modificare il testo in aderenza alle osservazioni della Commissione agricoltura del Senato, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 165**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Lunedì 14 dicembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 37**

*Presidenza del Vice Presidente*

**Simone BOSSI**

*indi del Presidente*

**STEFANO**

*indi della Vice Presidente*

**GIANNUZZI**

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 16,30*

*(sospensione dalle ore 13,30 alle ore 13,55)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI: ASSAEROPORTI, IBAR (ITALIAN BOARD OF AIRLINE REPRESENTATIVES), A.N.C.A.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI AEROPORTUALI ITALIANI), ENAC, ENAV E PROF.SSA ANNA MASUTTI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI ATTI (COM(2020) 577) E (COM(2020) 579) (CIELO UNICO EUROPEO)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI: CNEL, CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL, AVV. GABRIELE FAVA, PROF. MICHELE FAIOLI, UGL, ANCE, ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, DOTT. ENZO DE FUSCO, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI, CNA (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA), CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA E CONFESERCENTI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO (COM(2020) 682) (SALARI MINIMI UE)*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Lunedì 14 dicembre 2020

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Carla RUOCCO

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che, con lettera del 2 dicembre scorso, il Prof. Alberto Dell'Acqua ha rassegnato le proprie dimissioni da consulente della Commissione.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), Antonio Sabatini, in merito alle norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche**

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretezza dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), Elio LANNUTTI (*M5S*) e Daniele PESCO (*M5S*), il deputato Felice Maurizio D'ETTORE (*FI*) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali risponde Giovanni SABATINI, *Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*.

CARLA RUOCCO, *presidente*, interviene per alcune precisazioni e dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,45 alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Lunedì 14 dicembre 2020

**Plenaria**

**19ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**PIARULLI**

*La seduta inizia alle ore 11,45.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono la dottoressa Angela Pizzi, giudice del tribunale per i minorenni di Firenze, il dottor Antonio Sangermano, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze, il dottor Liborio Fazzi, capo ufficio reggente dell'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia, e il dottor Fernando Prodomo, presidente facente funzioni pro tempore del Tribunale per i minorenni di Firenze.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La PRESIDENTE avverte che era stata prevista una seduta per la giornata di domani ma, considerato il calendario dei lavori del Senato, è stato necessario anticipare le due audizioni previste alla giornata di oggi.

Propone, poi, di aggiungere all'elenco dei soggetti da audire il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, dottor Riccardo Greco.

Ricorda, infine, che nell'Ufficio di Presidenza del 2 dicembre scorso si è deliberato di delegare i consulenti Alessandro Salvemini e Leonardo Bernardi, ufficiali di polizia giudiziaria, ed il dottore commercialista Michele Loizzo ad acquisire ulteriore documentazione relativa all'indagine portata avanti dalla Commissione e che gli onorevoli Giovanni Donzelli

e Yana Chiara Ehm hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare i consulenti in tale attività nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il deputato DONZELLI (*FDI*) chiede che i lavori procedano, limitatamente ad una questione relativa ai lavori della Commissione, in seduta segreta.

*I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 11,50 alle ore 11,55.*

#### **Sui collaboratori della Commissione**

La PRESIDENTE comunica che, con lettera del 4 dicembre scorso, il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha individuato il vice questore della Polizia di Stato, dottor Alfonso Di Martino, quale Ufficiale di polizia giudiziaria da assegnare alla Commissione. Propone, pertanto, di conferire al medesimo l'incarico di a tempo parziale e a titolo gratuito di collaboratore della Commissione.

La Commissione conviene.

#### **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

#### **Audizione del Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Firenze dottoressa Angela Pizzi**

La PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Angela Pizzi.

La dottoressa PIZZI svolge il proprio intervento.

Pongono quindi quesiti la deputata D'ARRANDO (*M5S*) e la PRESIDENTE; replica la dottoressa PIZZI.

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, dottor Antonio Sangermano**

La presidente PIARULLI (*M5S*) avverte che si procederà all'audizione del dottor Sangermano.

Il dottor SANGERMANO svolge la propria relazione.

Pongono quindi quesiti il senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*), nonché i deputati D'ARRANDO (*M5S*) e DONZELLI (*FDI*), ai quali fornisce elementi di risposta il dottor SANGERMANO.

**Audizione del Capo Ufficio Reggente dell'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia, dottor Liborio Fazzi**

La PRESIDENTE avverte che si passerà all'audizione del dottor Liborio Fazzi.

Il dottor FAZZI svolge il proprio intervento.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono richieste di intervento da parte dei componenti della Commissione, invita l'audito a far pervenire alla Commissione il testo scritto della ampia e puntuale relazione svolta.

**Audizione del dottor Fernando Prodomo, Presidente facente funzioni pro tempore del Tribunale per i minorenni di Firenze**

La PRESIDENTE avverte infine che si procederà all'audizione del dottor Prodomo.

Il dottor PRODOMO svolge la propria relazione.

Pongono quesiti la presidente PIARULLI (*M5S*) e il deputato DONZELLI (*FDI*), ai quali fornisce elementi di risposta il dottor PRODOMO.

Il deputato DONZELLI (*FDI*) chiede, infine, di ricevere il carteggio tra il Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, Fernando Prodomo, e i Servizi sociali, con riguardo ai minori ancora affidati alla comunità «Il Forteto» nonostante il primo arresto del Fiesoli.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

